



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 12/01/2024

DETERMINAZIONE N. 4/PRO: APPROVAZIONE TABELLA COMPENSI DEI MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI ISCRITTI ALL'ELENCO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE E INTEGRAZIONE TARIFFARIO INDENNITA' DI MEDIAZIONE

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE E REGOLAZIONE DEL MERCATO

preso atto che il Servizio di Conciliazione camerale di questa Camera è Organismo di Mediazione iscritto al n. 104 del Registro degli Organismi di Mediazione (ROM), tenuto dal Ministero di Giustizia ed è, come tale, autorizzato a gestire procedure di mediazione civile e commerciale ex Decreto Legislativo n. 28/2010, secondo la legislazione vigente in tema di mediazione, mantenendo altresì l'allineamento con i restanti Organismi di Mediazione camerale al fine di regolamentare uniformemente l'attività di mediazione erogata sul territorio nazionale dal mondo camerale;

ricordato che la Giunta camerale, con deliberazione n. 23 del 16.2.2015, ha conferito mandato alla sottoscritta Dirigente camerale di disporre, con proprio provvedimento, ogni misura organizzativa necessaria per la funzionalità del Servizio di Mediazione, anche in applicazione di nuove disposizioni di legge;

visto che, con Decreto Legislativo n. 149/2022, cd. Riforma Cartabia, sono state introdotte, fra le altre, anche sostanziali modifiche al Decreto Legislativo n. 28/2010 in materia di mediazione civile e commerciale, e che l'art. 8 del citato D.Lgs. n. 28/2010 è stato riformulato in un'ottica maggiormente deflattiva del contenzioso, sostituendo il primo incontro, nella prassi definito come preliminare o programmatico, con un vero e proprio incontro di mediazione, in cui il mediatore pone già in essere, concretamente e con la partecipazione delle parti, le tecniche di mediazione degli opposti interessi al fine di addivenire ad un accordo di conciliazione della lite;

considerato che l'Organismo di Mediazione camerale ha inviato in data 19 aprile 2023 l'"Istanza di mantenimento dell'iscrizione nel Registro degli Organismi di Mediazione, ai sensi dell'art. 41 c. 2 del D.Lgs. n. 149/2022", prot. n. 30567, e che la citata Riforma Cartabia è entrata in vigore, per quanto attiene alla mediazione civile e commerciale, dal 30 giugno 2023, e che le procedure depositate da questa data sono soggette al nuovo rito;

ricordato che l'art. 17 c. 3 riformato del D.Lgs. n. 28/2010 prevede che ciascuna parte, al momento della presentazione della

domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponda all'Organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento della procedura già in occasione del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori;

preso atto che gli artt. 16 c. 2 e 15 c. 5 del D.Lgs n. 28/2010 rimandavano a successivi decreti ministeriali la determinazione delle indennità spettanti agli Organismi di Mediazione per la gestione dell'attività, comprensivi degli onorari dei mediatori, nonché degli importi da richiedere alle parti per le spese di avvio e per le spese di mediazione fin dal primo incontro;

rilevato che in data 24 ottobre 2023 è stato emanato il D.M. n. 150, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2023, il quale ha integrato la normativa in materia di mediazione civile e commerciale;

vista la determinazione n. 170/PRO/2023 di adozione del tariffario del servizio di mediazione, a seguito della approvazione del D.M. 150/2023, attuativo del testo di riforma Cartabia, che provvede fra l'altro a regolamentare spese e indennità dovute agli Organismi di Mediazione per la gestione delle procedure, con la previsione di tariffe minime e di tariffe massime per le diverse fasce di valore della controversia;

considerato che Unioncamere Nazionale, con comunicazione del 13.11.2023, ha messo a disposizione delle Camere la tabella degli importi per le indennità e spese di mediazione aggiornata sulla base dei criteri e delle tariffe indicate nel citato D.M. n. 150/2023, valutato comunque di contenere i predetti importi nella soglia di tariffazione media, rispetto ai valori previsti dalla normativa tabella "A" allegata al D.M. 150/2023, in modo da mantenere il servizio competitivo;

preso atto altresì che l'Organismo camerale, con la citata determinazione n. 170/PRO/2023, ha recepito l'indicazione di Unioncamere Nazionale, per ragioni di uniformità tariffaria dell'intero sistema camerale su tutto il territorio nazionale, di privilegiare per la gestione delle procedure di mediazione oneri a carico delle parti di valore intermedio;

visto l'art. 28 c. 3 del citato decreto 150/2023, il quale prevede che siano altresì dovute e versate all'Organismo dalle parti in mediazione le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4, consistenti negli atti del procedimento di mediazione;

considerato pertanto necessario andare a definire le spese vive rimborsabili dalle parti, previa documentata esibizione degli esborsi;

letto l'art. 31 D.M. 150/2023, che prevede che gli importi relativi alle indennità di mediazione siano soggetti a maggiorazione fino al venti per cento, in ragione di almeno uno dei seguenti criteri: esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti; complessità delle questioni oggetto della procedura e dell'impegno richiesto al mediatore;

ritenuto altresì necessario rivedere la tabella dei compensi riconosciuti ai mediatori, prevedendo un compenso allineato indicativamente ad una percentuale arrotondata del 40% rispetto agli introiti camerali, con conseguente maggiore redditività per l'Organismo nella gestione delle procedure, tenendo conto per equità anche delle ipotesi di applicazione della maggiorazione per complessità della procedura, che viene riconosciuta in casi ben definiti e oggettivi, che sono da individuarsi come segue:

<p>MAGGIORAZIONE DEL 10%</p> <p>anche in caso di mancato accordo in riferimento a procedure partecipate che presentino uno o più dei seguenti elementi di complessità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • procedure multiparte, con tre o più parti • procedure con intervento di consulente tecnico in mediazione • procedure con intervento di notaio • procedure con più di tre incontri
<p>MAGGIORAZIONE DEL 20%</p> <p>anche in caso di mancato accordo in riferimento a procedure partecipate che presentino uno o più dei seguenti elementi di complessità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • uno o più centri unici di interesse rappresentati da tre o più persone • chiamata in mediazione di uno o più terzi
<p>Le maggiorazioni indicate del 10% e 20% si applicano a entrambe le parti in mediazione</p>	

ritenuto di applicare la tabella dei compensi dei mediatori a tutte le tipologie di mediazione, obbligatoria, volontaria, delegata, in base a clausola contrattuale, sul presupposto che l'attività mediativa e conciliativa del mediatore non differisce;

considerato altresì di richiedere alle parti individualmente il ristoro delle spese vive sostenute dall'Organismo, nelle seguenti ipotesi:

<p>CASISTICA APPLICAZIONE DEI RIMBORSI SPESE VIVE</p>	<p>RACCOMANDATE A/R, in tutti i casi in cui non sia possibile procedere con pec, in base alle tariffe postali</p>
	<p>rimborso costo fotocopie, nel caso</p>

	<p>in cui lo scambio documentale non avvenga in modalità digitale, al costo di € 0,10 + IVA per ogni fotocopia</p> <p>tariffa determinata in Diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari - Tabella "B" voce ALTRI ATTI - COPIA ATTI 4.1 - 0,10 € (approvata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 dicembre 2009)</p>
	<p>Costi di firma digitale (quando disponibile) in base alle tariffe applicate dal gestore</p>

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali per l'anno 2023, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 1/SG del 9.1.2023 e successive modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

- a) di approvare, per i motivi esposti in premessa, le Tabella allegato A) e allegato B) del presente provvedimento, integrative della precedente tabella delle "Indennità e spese del Servizio di Mediazione", nella parte delle maggiorazioni nel calcolo delle indennità nonché nella previsione dei rimborsi di spese vive;
- b) di approvare, per i motivi esposti in premessa, la Tabella allegato C) del presente provvedimento, contenente la tabella dei compensi dei mediatori iscritti all'Organismo camerale;
- c) di applicare i criteri di cui ai punti a) e b) ai procedimenti di mediazione depositati a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PROMOZIONE
E REGOLAZIONE DEL MERCATO
(dr.ssa Antonella Vairano)

RETTIFICA N. 1 DELLA DETERMINAZIONE N. 4/PRO DEL 12/01/2024 - Allegato C) - AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE TABELLA COMPENSI DEI MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI ISCRITTI ALL'ELENCO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE E INTEGRAZIONE TARIFFARIO INDENNITA' DI MEDIAZIONE"

E' da intendersi apportata all'originale del provvedimento la seguente modifica:

in sostituzione dell'Allegato "C", "**COMPENSI DEI MEDIATORI DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA**", si inserisce il seguente nuovo Allegato "C":

Si specifica che gli importi riportati nella Tabella sottostante **non sono cumulabili** tra di loro.

Valore della Controversia	Primo Incontro senza partecipazione	Mediazione con Partecipazione			
		Primo Incontro		Incontri successivi dal 2° in poi	
		MANCATO ACCORDO	ACCORDO CONCLUSO	MANCATO ACCORDO	ACCORDO CONCLUSO
Fino a 1.000,00 €	€ 48,00	€ 48,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 70,00
Da 1.000,01 ad 5.000,00 €	€ 48,00	€ 48,00	€ 90,00	€ 85,00	€ 105,00
Da 5.000,01 a 10.000,00 €	€ 48,00	€ 48,00	€ 220,00	€ 200,00	€ 240,00
Da 10.000,01 a 25.000,00 €	€ 48,00	€ 48,00	€ 325,00	€ 300,00	€ 370,00
Da 25.000,01 a 50.000,00 €	€ 48,00	€ 48,00	€ 600,00	€ 540,00	€ 670,00
Da 50.000,01 a 150.000,00 € e/o indeterminabile	€ 48,00	€ 90,00	€ 750,00	€ 700,00	€ 900,00
Da 150.000,01 a 250.000,00 €	€ 48,00	€ 90,00	€ 1.250,00	€ 1.150,00	€ 1.450,00
Da 250.000,01 a 500.000,00 €	€ 48,00	€ 90,00	€ 2.100,00	€ 1.900,00	€ 2.400,00
Da 500.000,01 a 1.500.000,00 €	€ 48,00	€ 120,00	€ 3.300,00	€ 3.000,00	€ 3.750,00
Da 1.500.000,01 a 2.500.000,00 €	€ 48,00	€ 120,00	€ 3.900,00	€ 3.500,00	€ 4.450,00
Da 2.500.000,01 a 5.000.000,00 €	€ 48,00	€ 120,00	€ 5.650,00	€ 5.150,00	€ 6.450,00
Oltre i 5.000.000,01 €	€ 48,00	€ 120,00	€ 6.800,00	€ 6.200,00	€ 7.700,00

ELEMENTI DI COMPLESSITA'

Ai sensi dell'art. 31 commi 3 e 5 del D.M. 150/2023, è prevista una maggiorazione del 10%, anche in caso di mancato accordo, in riferimento a procedure partecipate che presentino uno o più dei seguenti elementi di complessità: in caso di:

- procedure multiparte con tre o più parti
- procedure con intervento di consulente tecnico in mediazione
- procedure con intervento del notaio
- procedure con più di tre incontri

Ai sensi dell'art. 31 commi 3 e 5 del D.M. 150/2023, è prevista una maggiorazione del 20%, anche in caso di mancato accordo, in riferimento a procedure partecipate che presentino uno o più dei seguenti elementi di complessità: in caso di:

- uno o più centri unici di interesse rappresentati da più di due persone
- chiamata in mediazione di uno o più soggetti terzi

Le maggiorazioni indicate del 10% e 20% si applicano a entrambe le parti in mediazione.

Brescia, 30/01/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)